REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Allegato B

CAP 05.0210/R

CIG 5035138751

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN C.L.S. FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DELL'"INTERVENTO DI DEPOLVERIZZAZIONE DEL TRATTO DI STRADA BUCCAIUDU – MONTE RASU, UBICATO ALL'INTERNO DELLA U.G.B. MONTE PISANU, COMUNE DI BONO, LOCALITA' "BUCCAIDU, DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI (DETERMINA A CONTRARRE N° 5 del 25.02.2013)

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

Il presente documento descrive le specifiche tecniche per la pavimentazione dei tratti indicati negli elaborati di progetto della pista di accesso alla postazione antincendio e ai ripetitori dei ponti radio Regionali, della Polizia , Vigili del fuoco, Carabinieri , ARPAS, Enel e telefonia mobile,che transitano frequentemente nella suddetta pista, l'intervento e volto a ridurre gli elevati costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria a cui è costretta l'amministrazione.

Con tale intervento si intende rendere più agevole la percorrenza della pista che inserendosi dalla provinciale N°6 Ittireddu Bono, attraversa la parte alta di monte Rasu e si collega con la zona monumentale di Sos Nibberos.

Si cercherà di minimizzare l'impatto visivo utilizzando ossidi colorati, che porteranno la colorazione del manufatto ad integrarsi con l'ambiente circostante.

L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare i regolamenti in vigore nello Stato Italiano, essere certificata secondo le disposizioni vigenti in materia nazionale e comunitaria.

La consegna dei lavori dovrà essere completa e in ottemperanza alla normativa tecnica e alle prescrizioni del presente Capitolato.

CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di CLS Rck25 per pavimentazione stradale con annessa rete elettrosaldata maglia 20x20 d.6,0mm posta a cm 7 dal piano di calpestio compreso l'aggiunta di ossido di colorazione e tutte le opere e provviste n per il "completamento dell'"Intervento di depolverizzazione del tratto di strada Buccaiudu – Monte Rasu, ubicato all'interno della U.G.B. Monte Pisanu, Comune di Bono, localita' "Buccaidu, del Servizio Territoriale di Sassari da eseguirne in 2 tratti di pista per un totale di 600 metri per una larghezza di metri 3,00 ed uno spessore finito di cm. 12 .

Art. 1.2 Forma e ammontare dell'appalto

Il presente appalto è dato a misura. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 43.500,00 (euro quarantatremilacinquecento), di cui € 500,00 (euro cinquecento) per oneri di sicurezza, oltre IVA

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

Lavori a Misura

l

N.	Designazione delle categorie omogenee	Unità di misura	In Euro
1	Fornitura e posa in opera di CLS Rck25 per pavimentazione stradale spessore cm.12,00 compresa l'aggiunta di ossidi di colorazione e ogni onere per la contestuale messa in opera di giunti di dilatazione trasversali all'asse stradale distanziati di mt 3.,00	Mq.	35.000,00
2	Fornitura e messa in opera della rete elettrosaldata maglia 20x20cm d.6,00 mm con accavallamento tra i fogli di cm. 20, l'aggiunta di ossido al fine di garantire adeguata colorazione	Kg.	8.000,00
	Totale lavori		43.000,00
	Oneri sicurezza		500,00
	Sommano da appaltare		**43.500,00**

Art. 1.3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

La fornitura che forma oggetto dell'appalto può riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme UNI – CNR 10007 e UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

1° Trattamenti superficiali delle massicciate, rivestimenti, penetrazioni, pavimentazioni in genere.
Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori di fornitura e messa in opera della rete elettrosaldata maglia 20x20cm d.6,00 mm con accavallamento tra i fogli di cm. 20, l'aggiunta di ossido al fine di garantire adeguata colorazione allla pavimentazione e la contestuale messa in opera di giunti di dilatazione trasversali all'asse stradale distanziati di mt 3.,00.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque eseguita secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Al fine di garantire la pubblica fruizione attraverso e una regolare accessibilità della strade i tempi di posa in opera dei due tratti di pavimentazione, e quindi di relativa interdizione al traffico privato e di servizio delle auto, devono essere contenuti complessivamente in un massimo di giorni 5 lavorativi.

Art. 1.4
DIMENSIONI, FORME TRASVERSALE E CARATTERISTICHE DELLA STRADA

La larghezza normale della strada in rettifilo, fra i cigli estremi, resta fissata un metri 3.00.
Il profilo trasversale della strada (sagoma) dovrà essere costituito da un'unica falda.
Nei tratti in curva la sezione stradale dovrà avere unica pendenza trasversale verso l'interno, da commisurare al raggio.

Art. 1.5
PAVIMENTAZIONE STRADALE

La strada sarà eseguita con pavimentazione in calcestruzzo su strato di tout-venant di cava dello spessore di cm 12 della larghezza di m. 3.00.

Art. 1.6
VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE

La Stazione Appaltante su riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buon a riuscita e dell'economia dei lavori,senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/200) previsto dall'art.5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera .Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera ad alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario

del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale:
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

CAPITOLO 2

QUALITA' E PROVENIENZADEI MATERIALI
MODALITA' DÌ ESECUZIONE DÌ OGNI CATEGORIA DÌ LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 2.1
QUALITA' E PROVENINZA DEI MATERIALI

Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

a) Acqua.- L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche.o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Leganti idraulici.- Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.

c) Ghiaia, pietrisco e sabbia. – Le ghiaie**,** i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti , il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabile o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggreganti litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.

L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa un percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano altre il 10% inferiore al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggreganti grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare)

d) Calcestruzzo RCK250 preparato nel rispetto delle norme UNI – CNR 10007 e UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1.ù

Con riferimento alla vigente normativa e relativamente al CLS posto in opera l'appaltatore dovrà fornire

idonea certificazione.

f) Materiali ferrosi. I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, breccia ture, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 9 gennaio 1996, nonché dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti;

L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare alle seguenti condizioni : il carico di sicurezza non deve superare il 35 % del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico si sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 Kg/cm2.

- Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferire a Kg/cm2 250; questa resistenza è riducibile a Kg/cm2 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a Kg/cm2 2200.

- Le caratteristiche e le modalità degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D.M. 9 gennaio 1996 (che approva le "*Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche*").

Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento e invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto,

L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Art. 2.2
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categoria di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art.136del D.P.R. 554/99.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Gli operai forniti perle opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 2.3
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Sezione Appaltante .
La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diretto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
I tempi di posa in opera dei due tratti di pavimentazione, e quindi di relativa interdizione al traffico privato e di servizio delle auto, devono essere contenuti complessivamente in un **massimo di giorni 5 lavorativi**.
Appena costatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito. La Stazione Appaltante però si riserva la facoltà di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza che ciò possa dar diritto all'Appaltatore di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.

CAPITOLO 3

CARATTERISTICHE FORNITURA PREVISTA

Art. 3.1
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Il calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature e sarà dosato con la qualità di cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera come indicato negli elaborati progettuali.
La Superficie della pavimentazione a vibrazione ultimata dovrà presentare un leggero affioramento di malta, sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del pavimento .
Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia, anche se questa fosse confezionata con una più ricca dosatura di cemento. Prima che il calcestruzzo inizi la presa e quando il piano sia sufficientemente asciutto, si dovrà striare trasversalmente la pavimentazione con una scopa di saggina, cosi da renderla sicuramente scabra.
Si avrà particolare cura affinché i bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano leggermente arrotondati con curva di raggio di cm uno,e siano rifiniti in piano perfetto con la rimanente pavimentazione .
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa. tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.2
RETE A MAGLIE SALDATE IN ACCIAIO PER ARMATURE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

A 5 cm dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, e posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate.

- Lo spessore dei singoli fili è stabilito in 6.00 mm.. Per la dimensione delle maglie, le quali dovranno essere quadrate, si fissano i limiti in 200mm (+- 2%)
- La rete sarà costituita da fili di acciaio ad alta resistenza tipo UNI 8926, trafilati a freddo con resistenza a

trazione di 60 Kg/mm2 ed un allungamento dell' 8%.

- La rete sarà ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle singole maglie. La saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuità di struttura dei due fili, e la penetrazione di un filo nell'altro dovrà essere compresa tra ¼ ed ½ del diametro del filo.
- Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere almeno un punto d'incrocio saldato.
- Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3% in più od in meno rispetto alla sezione nominale.
- Nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5% in più o in meno rispetto alle dimensioni prescritte.
- La rete verrà contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo relativo di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, l'esecuzione della rete, la sua posa in opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto altro occorra.

CAPITOLO 4

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 4.1
NORME GENERALI

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Impresa che presenterà il massimo ribasso sull'importo a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. L''importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come p**er i lavori esclusivamente a misura, cioè** moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazione realizzate (l'importo è da considerarsi al netto del ribasso d'asta).
All'importo cosi calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori .

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di offerta di ciascuna categoria e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'Appaltatore nella lista in sede di gara.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione . In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate,le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportare su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art.4.2
LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.
Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non saranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti dall'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 4.3
MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'impresa non debba effettuarne lo spandimento;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del D.M. 145/2000 Capitolato Generale;
d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazione da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo d' impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

Art. 4.4
CARREGGIATA

a) Pavimentazione di CLS. La pavimentazione cementizia e in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione della suoperficie intendendosi tassativi gli spessori minimi stabiliti di cm 12,00 e nel relativo prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo e le modalità e norme indicate.

Art. 4.5
MANO D'OPERA

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per l'Appaltatore .

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'Appaltatore in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori.

Art. 4.6
NOLEGGI

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione della Stazione Appaltante, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto della Stazione Appaltante o resteranno a disposizione della Stazione Appaltante stessa.

Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività di lavoro, compreso il tempo occorrente per l'accessione, riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perdi tempi qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 5.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato Generale per gli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI,CNR.

Dovranno inoltre osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, ed alle ulteriori vigenti norme in materia di segnalazione di sicurezza sul posto di lavoro.

Art. 5.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà concluso tramite scrittura privata.

Faranno parte integrante del contratto d'appalto, altre al presente Capitolato tecnico i seguenti documenti:

a) Le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) Le Leggi i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,Provincia e Comuni in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
e) Il Cronoprogramma:
f) Il Documento di valutazione dei rischi e delle interferenze predisposto dall'Amministrazione ppaltante e i relativo Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla Ditta esecutrice in conformità alle vigenti
g) I seguenti disegni di progetto; Planimetrie e Sezione tipo

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto i d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica .

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) – Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 5.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del D.P.R. 554/99, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dalle modalità dagli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163:

OG3 – STRADE , AUTOSTRADE , PONTI , VIADOTTI , FERROVIE . LINE TRANVIARIE , METROPOLITANE , FUNICOLARI , PISTE AEREOPORTUALI , E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Art. 5.4
CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 D. Lgs. 12 aprile 2006 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impiego del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operosità entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 5.5
CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell' art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 5.6
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltatore dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
In particolare, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D:Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori.

a) Che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo:

b) Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cu al successivo punto;

d) Che l'affidatario dl subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese , salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) Che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/65 e s.m.i.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) Che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stesi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento ;
2) Che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
   Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
3) Che l'impresa che si avvale dl subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
4) Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non altre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire ,alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
5) Prima di ogni pagamento l'Amministrazione appaltante verificherà la regolarità dei versamenti dell'appaltatore agli enti suddetti mediante la richiesta dl Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni

caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. Può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferire a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore :

- Versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente,
- Versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 5.7
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art.118 e all'art. 131 del D.L.gs. 12 aprile 2006 n. 163.

L''Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma dl presente Capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 5.8
COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, appaltatore è obbligato a stipulare un o più polizze assicurative che tengano indenni la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione,

presso compagine di gradimento della Stazione Appaltante, di polizze relative:

1) All'assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".
2) All'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti,materiali, attrezzatura e opere provvisionali di cantiere.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna di lavori e devono potare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con i pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 5.9
CONSEGNA DEI LAVORI – PROGAMMA OPERATIVO DEI LAVORI- PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTAZIONE – INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE – CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONE

La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 554/99

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'appaltatore ha facoltà di richiedere la recisione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fossati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circail numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni cinque dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensile ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovare esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- Delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- Della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- Delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- Dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, al

programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **tre** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna: In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 500,00 (diconsi Euro Cinquecento/00). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni quindici a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni,all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, ed alle ulteriori vigenti norme in materia di segnalazione di sicurezza sul posto di lavoro nonche alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

La sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termine contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art.5.10
SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Documento di valutazione dei rischi allegato al contratto e predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificare o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore,sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano di Sicurezza, cosi eventualmente integrate, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed ignee del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, ed alle

ulteriori vigenti norme in materia di segnalazione di sicurezza sul posto di lavoro, prendere visione del Documento di Valutazione Rischi e consegnare copia del proprio Piano Operativo di sicurezza, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibile nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, ed alle ulteriori vigenti norme in materia di segnalazione di sicurezza sul posto di lavoro, in cui si colloca l'appalto e cioè:
- che il committente è L'Amministrazione dell'Ente Foreste e per esso in forza delle competenze attribuitegli
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente èil Geom. Stefano Satta.
- di aver preso visione del Documento di valutazione dei rischi in quanto facente integrante parte del contratto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano all'importo di euro cinquecento.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Direttore di lavori : verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'impresa delle disposizioni contenute nel Piano Operativo di sicurezza;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.

Il piano operativo di sicurezza) dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e dal Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed ignee del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Commitente.

Art. 5.11
ANTICIPAZIONI E PAGAMENTO IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.Lgs. 79/97 e s.m.i.., convertito con modificazione dalla legge n. 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 20.000,00 (ventimila).
Per esercitare il suddetto diritto l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore.

Art. 5.13
COLLAUDO

Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori..
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.14
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABITITA' DELL'APPALTATORE

1. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e dell'appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà

servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
2. L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
3. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiagarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
4. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori.
5. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
7. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
8. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
9. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
10. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
11. L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai,delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute in tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
12. Consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
13. Trasmette alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.

Art. 5.16
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILTA' DEI PREZZI – NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell'apposito elenco parte sostanziale del contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite , sprechi, ecc.),nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie. Mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
   I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

È esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 136 del D.P.R. 554/99, altre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.

INDICE

1) Oggetto ed Ammontare dell'Appalto – Designazione Forma e Principali Dimensioni delle Opere
1) Oggetto dell'Appalto
2) Forme e Ammontare dell'Appalto
3) Designazione Sommaria dell'Appalto
4) Dimensioni Forma Trasversale e Caratteristiche della Strada
5) Pavimentazione stradale
6) Variazione delle Opere Progettate

2) Qualità e Provenienza Materiali – Modalità di Esecuzione Categorie di Lavoro
1) Qualità e Provenienza dei Materiali
2) Lavori Eventualmente non Previsti
3) Ordine da Tenersi nell'Andamento dei Lavori

3) Carreggiata
1) Pavimentazione in Conglomerato Cementizio
2) Rete a Maglia Saldate in Acciaio per Armature di Fondazione o Pavimentazione in

4) Norme per la Misurazione e Valutazione delle Opere
1) Norme Generali
2) Lavori in Economia
3) Materiali a piè d'Opera
4) Carreggiata
5) Mano d'Opera
6) Noleggi

5) Disposizioni Particolari Riguardanti L'Appalto
1) Osservanza del Capitolato Generale e di Particolari Disposizioni di Legge
2) Documenti che Fanno Parte del Contratto
3) Qualificazione dell'Appaltatore
4) Cauzione Provvisoria
5) Cauzione Definitiva
6) Disciplinare del Subappalto
7) Trattamento dei Lavoratori
8) Coperture Assicurative
9) Consegna Lavori-Programma Operativo Lavori – Piano Qualità Costruzione Install-Inizio Termine Sospensione
10) Sicurezza e Pagamenti in Acconto
11) Conto Finale
12) Collaudo
13) Oneri ed Obblighi diversi a Carico dell'Appaltatore-Responsabilità dell'Appaltatore
14) Cartelli all'Esterno dei Cantiere
15) Disposizioni Generali Relative ai Prezzi

Sassari 0.04.2012

Il Direttore del Servizio

Dott. Gian Luigi Pinna

